



UNA LEGGE PER LEGALIZZARE LA LENTA AGONIA DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO

Premessa

1) **L'approvazione della Legge 106/2016** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2016 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'Impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile universale" costituisce una svolta culturale che incide con profondità sull'identità e sul ruolo del volontariato.

La legge Jervolino-Vassalli n° 266/1991 ha riconosciuto ed accreditato nell'ordinamento italiano il volontariato organizzato, ne ha definito l'identità ed ha riconosciuto il suo ruolo specifico quale espressione qualificata del principio costituzionale di sussidiarietà, come interlocutore qualificato delle istituzioni ed ha creato, con l'istituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato, uno strumento di formazione e di supporto innovativo e fondamentale.

Da sempre il volontariato associato

- rivendica, come parte costitutiva della propria identità un ruolo propositivo di coscienza critica del sociale e della politica, di promozione dei diritti dei più deboli, di costruzione di una società più giusta e più solidale.
- Promuove i diritti umani (comma 4 lettera e) legge 266/91)

2) **La riforma del Terzo Settore**

- ha teorizzato e riconosciuto il volontariato liquido ed ibrido, contrapposto al volontariato associato, istituendo il volontariato dei singoli, espressione del volontariato liquido, senza identità, temporaneo ed occasionale, arrivando ad istituzionalizzare lo "status" di volontario singolo.
- ha stravolto ruolo, costituzione, governance e destinatari dei Centri di Servizio per il Volontariato, aprendoli a tutti i soggetti del no-profit, associazioni di promozione sociale, cooperative, holding della solidarietà, ecc.
- ha prodotto strumenti e soggetti ambigui, poco trasparenti (la "fondazione di diritto privato" (sic) Organismo Nazionale di Controllo, il Consiglio Nazionale del Terzo Settore): una ammicchiata indistinta, nel quale il volontariato è sommerso come soggetto residuale, dominato dal mondo della cooperazione al cui interno sono troppo frequentemente presenti realtà che assurgono all'onore della cronaca per indagini della magistratura.

3) Questo significa aver tolto ogni forza di rappresentanza al Volontariato Organizzato con una riforma che accentra tutto a livello nazionale in un momento in cui si vorrebbe dare spazio al territorio (principio del decentramento e del territorio) e ne svilisce il suo ruolo di sentinella del territorio stesso. Il Volontariato, ai sensi degli Artt. 3 e 8 comma 2 della 106/2016 perde la sua rappresentanza perché gli organismi non sono di volontariato, infatti l'85% sono di altre forme associative comprese nel mare magnum delle ONLUS (cooperative, impresa sociale, fondazioni, APS, ecc).

4) La legge 106/2016 - Art. 5 lettera a) – istituisce la nuova figura del volontario singolo che si affianca al volontariato organizzato, dà riconoscimento giuridico formale al volontariato liquido



ed ibrido, senza identità, senza appartenenza, senza forza rappresentativa. temporaneo ed occasionale arrivando a istituzionalizzare lo status di volontario singolo. Se la legge 266/91 ha riconosciuto il ruolo qualificante del volontariato associato ed organizzato, questo articolo questo articolo – oltre a riconoscere il già esistente volontariato “dei grandi eventi” - esalta ulteriormente il volontariato dei singoli, collocandoli come presenza significativa in tutti gli enti pubblici e privati.

Una decisione istituzionale che disconosce l'identità ed il ruolo storico proprio del volontariato organizzato ed il principio di sussidiarietà, costituzionalmente garantito dall'Art. 118, e soprattutto la gratuità dell'attività di volontariato, alla stessa connaturata e prevista anche dalla legge n. 266/1991 e che sarà con ogni verosimiglianza eliminata per la nuova figura di volontario da dei pseudo “rimborsi spese forfettari”.

Né sudditi, né surrogati, né supplenti; questa la cultura condivisa e proclamata in tutti i documenti del volontariato associato, l'unico che può dare voce a chi non ha voce ed essere interlocutore libero ed autonomo delle istituzioni.

- 5) I Centri di Servizio per il Volontariato diventano di fatto Centri di Servizio del Terzo Settore (CSTS) e dei singoli volontari, con espansione di compiti a costo zero: le briciole rimangono le stesse, ma i fruitori si moltiplicano. Chiediamo che venga rivista la loro funzione affinché la governance rimanga al volontariato, non con una generica “maggioranza”, ma con una maggioranza qualificata solida e certa del volontariato.

Dagli Artt.5 e 9 della legge 106/2016 il loro finanziamento avverrà attraverso il costituendo Fondo Unico Nazionale (FUN) e tutto andrà distribuito secondo le esigenze di perequazione “perequazione (*Devoto-Oli: “distribuzione in base a criteri di equità, pareggiamento”*) territoriale”, nazionale mentre l'Art. 15 della Legge 266/91 prevedeva che i Centri di Servizio per il Volontariato ricevessero i finanziamenti dalle Fondazioni. In Piemonte e Lombardia risiedono le principali Fondazioni ed il 50% dei fondi rimaneva nelle regioni eroganti ed il rimanente negli altri territori. Il fondo unico penalizza fortemente il Piemonte.

- 6) La Legge delega prevede organismi di controllo “regionali e sovra regionali tra loro coordinati e non un organismo di controllo nazionale (ONC) con poteri assoluti dove peraltro controllati e controllori siedono allo stesso tavolo. Chiediamo che venga rispettata la dimensione regionale sia delle reti che degli Organi di Controllo come prevede la legge 106/2016 modificato per eccesso di delega dallo Schema di decreto legislativo recante “Misure di sostegno allo sviluppo del terzo settore”
- 7) Nello Schema di decreto legislativo, all'art. 2 vengono indicate “reti associative di secondo livello solo quelle che associano direttamente o indirettamente un numero non inferiore a 500 enti, tagliando completamente la maggioranza delle reti di volontariato, pure importanti e significative che nell'Italia operano da tempo nei territori ed a livello nazionale realizzando e promuovendo con continuità attività di promozione umana e giustizia sociale mediante forme di azione volontaria e gratuita.



Tutto ciò premesso,

le Associazioni di Volontariato indicate in allegato e firmatarie del presente documento, iscritte all'Albo Regionale, chiedono che, in attesa delle necessarie modifiche della legge delega, le norme attuative vengano scritte in modo tale da attenuare il più possibile le gravi criticità sopra prospettate, che penalizzano il volontariato organizzato e dividono il volontariato tra "patrizi" ovvero le grandi organizzazioni e "plebei" cioè le piccole associazioni di volontariato organizzato che sono presenti e prestano la loro opera con dedizione, formazione, gratuità e continuità nei territori più remoti dell'Italia e sono una garanzia per il cittadino perché è chiara la loro identità, la volontà di essere espressione di dono gratuito e disinteressato ed anticipatorio delle Istituzioni.

Febbraio 2017

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATO:

.....